

## STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

***Ampliamento impianto di recupero di rifiuti non pericolosi inerti, gestito della società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. sita in Località Sa Zeppara SP 67 N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU), autorizzato, ai sensi del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e degli artt. 214-216 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, all'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" ed R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".***

### **INTEGRAZIONI**

#### **PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA**

|  |       |                        |
|--|-------|------------------------|
| <b>Redatto da</b>  | Nome  | Diego Cani             |
|  | Firma | Dott. Chim. Diego Cani |
| <b>Committente<br/>CI E CI DI CONCAS<br/>ANTONIO E C. s.a.s.</b> | Nome  | Sig. Antonio Concas    |
|  | Firma |                        |
| Data emissione:  |       | 24/06/2023             |
| Pagine Totali:   |       | 18                     |
| Allegati:  |       | 0                      |

Sommario

1. PREMESSA ..... 3

2. INTEGRAZIONI ..... 3

## **1. PREMESSA**

Il proponente con nota acquisita al prot. D.G.A. n. 6159 del 27.02.2023 del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., e della Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021, per il progetto denominato "Ampliamento impianto di recupero di rifiuti non pericolosi inerti, gestito della società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s., sita in Località Sa Zeppara SP 67 N. 67 al KM 1,200 nel Comune di Gonnosfanadiga (SU)" ricadente nella categoria 7 "Progetti di infrastrutture", lettera u) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" all'Allegato B1 della Delib.G.R. del 24 marzo 2021, n. 11/75.

In data 7.03.2023, nota acquisita al prot. D.G.A. n. 7376 e n. 7679, il proponente ha regolarizzato l'istanza a seguito di richiesta con nota prot. n. 6964 del 2.03.2023.

Con nota prot. n. 18904 del 21.06.2023 il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto le seguenti integrazioni:

- "1. verificare la coerenza del progetto con la pianificazione di settore;
2. indicare il bacino di approvvigionamento dei rifiuti;
3. definire la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita (in termini di volume e peso);
4. definire la potenzialità di trattamento dell'impianto, indicando i codici CER, i quantitativi annuali e giornalieri dei rifiuti da trattare e le operazioni di recupero degli stessi;
5. approfondire la descrizione delle componenti acque superficiali/sotterranee, vegetazione/flora e fauna."

## **2. INTEGRAZIONI**

A riscontro della nota prot. n. 18904 del 21.06.2023 del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna si comunicano le seguenti integrazioni:

### **2.1 Verificare la coerenza del progetto con la pianificazione di settore**

Ad integrazione del capitolo 5 allo Studio Preliminare Ambientale datato 21.02.2023 allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA si propone quanto di seguito riportato:

Ai sensi del Piano Urbanistico Comunale di Gonnosfanadiga l'area ricade in zona omogenea "E - agricola".

La società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. ha ottenuto la prima autorizzazione al recupero dei rifiuti non pericolosi nel 2008.

L'impianto di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi è l'unico presente nel Comune di Gonnosfanadiga.

Benché l'area ricada in zona E2 si presuppone che il Comune di Gonnosfanadiga abbia tenuto in considerazione la necessità di avere un impianto di recupero dei rifiuti inerti presso il proprio territorio comunale: su istanza del proponente in data 18/01/2017 e ss.ii. in data 06/02/2018, il Comune di Gonnosfanadiga ha attestato la compatibilità urbanistica dei terreni sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio e frantumazione inerti, con omissis:

 **COMUNE DI GONNOSFANADIGA**  
Provincia del SUD SARDEGNA  
CAP 09035 Via Regina Elena 1 – TEL 07097951 – FAX 0709799857




SERVIZIO TECNICO- Settore Edilizia privata

TEL. 0709795218/206

prot.  del



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la domanda presentata in data 18/01/2017, prot.n.  e successiva integrazione del 06/02/2018, dal Sig. Concas Antonio legale rappresentante della Ditta CI & CI di Concas Antonio e C. s.a.s. con sede a Gonnosfanadiga in via Carducci n° 70, P.I. 01428800922, relativa ad una attestazione circa la compatibilità urbanistica sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio e frantumazione di inerti, in zona Agricola nelle particelle individuate alla Sezione E Foglio 2 mappali 100-109-252-253-254-255-296.

VISTO il Regolamento Edilizio del Comune di Gonnosfanadiga.

VISTO il D.lgs 152/2006 art. 214 e 216.

VISTO il D.M. 05/02/1998.

VISTA La L. 241/90.

VISTO il D.Lgs 267/2000.

#### SI ATTESTA

-La compatibilità urbanistica dei terreni di cui sopra a detti impianti in quanto sottoposti alle procedure semplificate previste dagli art. 214 e 216 del D.Lgs 152/06, relativi al recupero di rifiuti speciali non pericolosi normati dal D.M. 5 febbraio 1998.

-Sono fatte salve eventuali determinazioni in merito all'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero di competenza provinciale ai sensi dell'art. 197 c. 1 lett. d del D.Lgs 152/96.

Si sottolinea inoltre che la realizzazione di qualsiasi manufatto o trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio deve essere preventivamente autorizzato nei modi previsti dalla legge prima della messa in funzione dell'impianto di recupero che si intende realizzare.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla Legge.

Gonnosfanadiga,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO



Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna (PRGRS)

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/21 del 8.01.2021 è stato approvato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna” (PRGRS) normato ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il PRGRS ha subito aggiornamenti nel corso degli anni:

- Deliberazione G.R. n. 13/34 del 30.4.2002, è stata approvata la sezione “Rifiuti speciali”;
- Deliberazione G.R. n. 16/22 del 18.4.2012 “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali della Sardegna (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e degli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di incidenza ambientale (art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 del D.P.R. 357/1997)”;
- Deliberazione G.R. n. 50 del 21.12.2012 “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Sardegna (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e elaborati connessi alla Valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza ambientale (art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 del D.P.R. n. 357/1997).”;
- Deliberazione G.R. n. 58/39 del 27.11.2018 “Indirizzi per l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e per garantire l’autosufficienza del sistema impiantistico sardo”.

Il Piano vigente, ed in particolare il Capitolo 14 dell’Allegato 1, che ne identifica i criteri di idoneità localizzativa, non è oggi applicabile in quanto l’impianto è autorizzato a partire dal rilascio dell’iscrizione al “Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata”, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con Provvedimento Dirigenziale Pratica n. 0011/2008 prot. n. 20978 del 19.11.2008 della ex Provincia del Medio Campidano.

Dato atto che è di competenza delle Province, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. c della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, si suppone che tale idoneità sia stata implicitamente rilasciata dalla ex Provincia del Medio Campidano alla società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. in fase autorizzativa e che pertanto il progetto sia coerente con il quadro vincolistico dell’area.

Attualmente il proponente è in esercizio con provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/13, con le medesime operazioni di recupero di messa in riserva R13 e recupero R5 (frantumazione e vagliatura) di cui all’Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, prescritte dalla Provincia del Sud Sardegna.

In virtù delle operazioni di recupero di messa in riserva R13 ed R5 che sono condotte presso lo stabilimento si considerano rispettati i limiti delle categorie “Centri abitati” e “Funzioni sensibili”, dettate nella tabella 14.3 del PRGRS, ovvero “Si escludono all’interno degli Strumenti Urbanistici

vigenti le aree comprese in una fascia di 300 m dall'intero perimetro del centro abitato definito secondo il vigente codice della strada" e "Si escludono all'interno degli strumenti urbanistici vigenti le aree comprese in una fascia di 1.000 m da strutture scolastiche, asili, carceri, ospedali, case di riposo".

Ai sensi del paragrafo 14.5.5 "Impianti di trattamento di inerti" del PRGRS costituisce fattore preferenziale la localizzazione:

- all'interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse;
- ad un'adeguata distanza dai centri abitati: le soluzioni progettuali adottate (es. collocazione dell'impianto a quota depressa rispetto al piano campagna, misure mitigative adottate quali piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori) consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze.

## **2.2** Indicare il bacino di approvvigionamento dei rifiuti

I rifiuti provengono prevalentemente dal bacino campidanese dal settore edile, di movimentazione terra e lavori stradali, soprattutto da lavori effettuati presso i Comuni di Fluminimaggiore, Guspini, Sanluri, Villacidro, Selargius, etc.; tutto ciò percorrendo la diramazione della strada provinciale S.P. N. 67 (ex S.P. 4) al KM 1,200 che collega Gonnosfanadiga ad Arbus, e proseguendo con la S.S. 126 a Fluminimaggiore, o la S.S. 196 da Guspini o da Villacidro o la S.S. 197 da San Gavino Monreale.

Un 90 % dei trasporti in conto terzi è effettuato dalla società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s..

Mediamente un 50 % dei rifiuti in ingresso proviene da attività di scavo, un 40 % dal settore edile ed un 10 % da imprese per la rimozione di asfalto. Una buona percentuale ha provenienza da imprese che realizzano infrastrutture, soprattutto condotte dell'acqua.

## **2.3** Definire la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e in uscita (in termini di volume e peso)

La società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. è attualmente autorizzata al recupero di 12.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, rientrante nella Classe 4 del DM 350/98; il proponente, una volta acquisito il giudizio positivo di verifica di assoggettabilità ambientale la Deliberazione G.R., presenterà dovuta istanza di modifica sostanziale dell'AUA alla Provincia Sud Sardegna al fine di aumentare i quantitativi giornalieri (t/g) ed annuali (t/anno) di rifiuti recuperabili, con passaggio a classi superiori di cui al DM 350/98, ovvero implementare le operazioni di recupero R5 giornaliere per un massimo di 95 ton/h, come da libretto del frantoio, e 760 t/giorno (massima

potenzialità in 8 ore), nonché aumentare il quantitativo annuale (t/anno) attualmente autorizzato, con passaggio alla Classe 3 del DM 350/98 inferiore a 60.000 t/anno.

La quantità massima istantanea di messa in riserva autorizzata di rifiuti non pericolosi è pari a 2.269 t (1.512,67 mc, conversione 1,5).

In uscita non si prevede stoccaggio di rifiuti non pericolosi di egual provenienza di quelli di ingresso, fatta eccezione per i rifiuti ferrosi, provenienti dalle attività di deferrizzazione del macchinario, i quali verranno gestiti in “deposito temporaneo”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06, per un volume massimo di circa 20 mc (28 tonnellate circa).

**2.4** Definire la potenzialità di trattamento dell’impianto, indicando i codici CER, i quantitativi annuali e giornalieri dei rifiuti da trattare e le operazioni di recupero degli stessi

La società CI E CI DI CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. è attualmente autorizzata al recupero di 12.000 t/anno di rifiuti non pericolosi (circa 8.000 mc, conversione 1,5), rientrante nella Classe 4 del DM 350/98; il proponente, una volta acquisito il giudizio positivo di verifica di assoggettabilità ambientale la Deliberazione G.R., presenterà dovuta istanza di modifica sostanziale dell’AUA alla Provincia Sud Sardegna al fine di aumentare i quantitativi giornalieri (t/g) ed annuali (t/anno) di rifiuti recuperabili, con passaggio a classi superiori di cui al DM 350/98, ovvero implementare le operazioni di recupero R5 giornaliere per un massimo di 95 ton/h, come da libretto del frantoio, e 760 t/giorno (massima potenzialità in 8 ore), nonché aumentare il quantitativo annuale (t/anno) attualmente autorizzato, con passaggio alla Classe 3 del DM 350/98 inferiore a 60.000 t/anno.

Il proponente è autorizzato, per tutte le tipologie di rifiuto, alle seguenti operazioni di recupero:

- R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”;
- R5 “Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”.

Ai sensi del Suballegato 1 dell’Allegato 1 al DM 5/02/98 e ss.mm.ii. le tipologie di rifiuti recuperate sono le seguenti:

**7.1 Tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto **[101311]** “rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10”, **[170101]** “cemento”, **[170102]** “mattoni”, **[170103]**



“mattonelle e ceramiche”, [170107] “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106”, [170802] “materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01” e [170904] “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03”.

**7.1.1 Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

**7.1.2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

**7.1.3 Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

**7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

**7.6 Tipologia:** conglomerato bituminoso [170302] “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”.

**7.6.1 Provenienza:** attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

**7.6.2 Caratteristiche del rifiuto:** rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

**7.6.3 Attività di recupero:**

a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5];

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]

**7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.

b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

**Tutto ciò conformemente al D.M. 28.03.2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” come da Pratica Suap n. 01428800922-07052022-1022.476432 del 08.05.2022 prot. n. 4484 del 09.05.2022 e riproposto nella presente relazione.**

**7.31-bis Tipologia:** terre e rocce di scavo [170504] “terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.

**7.31-bis. 1 Provenienza:** attività di scavo.

**7.31-bis. 2 Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

**7.31-bis. 3 Attività di recupero:**

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

**7.31-bis. 4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

Tabella riepilogativa:

| Descrizione rifiuto  | Codice<br>D.M.<br>05.02.98 | Operazione<br>di recupero | Superficie<br>(mq) | Stoccaggio<br>istantaneo<br>(t) | Codice<br>C.E.R.   | Quantità<br>autorizzata<br>(t/a) | Quantità da<br>richiedere<br>(t/a) |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. | 7.1                        | R13/R5                    | 253                | 949                             | 101311<br>170101<br>170102<br>170103<br>170107<br>170802<br>170904 | 5.000                            | 25.000                             |
| conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo  | 7.6                        | R13/R5                    | 40                 | 150                             | 170302   | 2.000                            | 4.900                              |
| Terre e rocce da scavo   | 7.31-bis                   | R13/R5                    | 312                | 1.170                           | 170504   | 5.000                            | 25.000                             |
| Totale   |                            |                           | 605                | 2.269                           |  | 12.000                           | 59.000                             |
| Classe (DM 350/98)   |                            |                           |                    |                                 |  | 4                                | 3                                  |

**2.5** Approfondire la descrizione delle componenti acque superficiali/sotterranee, vegetazione/flora e fauna

Ad integrazione del capitolo 5 allo Studio Preliminare Ambientale datato 21.02.2023 allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA si propone quanto di seguito riportato:

VEGETAZIONE/FLORA E FAUNA

L'area d'interesse rientra in un contesto ove vi è presenza di specie tipiche della macchia mediterranea.

All'interno dell'area di stabilimento il proponente ha una coltivazione di piante di olivo, come da foto sotto riportate:







Al confine esterno dell'area di stabilimento si hanno campi incolti, come da foto sotto riportate:





Dall'altro lato della strada S.P. 67 si hanno piantagioni di olivo, come da foto sotto riportate:




Sempre dal lato del cancello di ingresso/uscita, nella strada S.P. 67, si ha presenza di vegetazione, come da foto sotto riportate:





Dalla visuale, a partire dal lato strada S.P. 67, del cancello di ingresso/uscita, si può notare un contesto di vegetazione sempreverde, come da foto sotto riportate:



Le emissioni diffuse in atmosfera, prodotte durante le lavorazioni di frantumazione e vagliatura, vengono “abbattute” con l’impianto idrico nebulizzante posizionato presso i macchinari e l’area perimetrale dell’area di messa in riserva, nonché il gestore dovrà mantenere efficiente ed in buono stato di manutenzione la barriera arborea perimetrale. In considerazione delle opere di mitigazione adottate dal gestore si può ritenere che il potenziale impatto dell’impianto non sia inquadrabile come peggiorativo rispetto allo stato attuale autorizzato.

Durante i sopralluoghi effettuati e secondo quanto confermato dal committente non si evincono visivamente specie animali protette nella zona; a tal proposito si specifica che:

- l’Area IBA (Important Bird Areas) - L. 157/1992 è distante dall’impianto circa 5,73 Km
- l’Area di cui alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) – dicembre 2021 è distante dall’impianto circa 2,67 Km
- l’Area di cui alla Direttiva 147/2009/CE (ZPS) – dicembre 2021 è distante dall’impianto circa 10,50 Km


L'area d'interesse non presenta pertanto un habitat con presenza di particolari specie faunistiche protette. Ragionevolmente si ritiene che il relativo potenziale impatto sia trascurabile.

Si ritengono pertanto sufficienti le opere di mitigazione già presenti in impianto.


#### ACQUE SUPERFICIALI/SOTTERRANEE

Durante i sopralluoghi effettuati e secondo quanto confermato dal committente non si evincono visivamente corsi d'acqua superficiali o captazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano.

Come si potrà notare dalle immagini satellitari di cui sotto (fonte [https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree\\_tutelate](https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=aree_tutelate)) i due corsi d'acqua più prossimi all'impianto presentano distanza, percorrendo la strada provinciale SP 67, pari a 2.01 km per quello sito nel lato occidentale e 1,32 km per quello sul lato orientale.







Il committente conferma l'assenza visiva negli anni di nuovi corsi d'acqua.

Il progetto non comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi compresi la deviazione di corsi d'acqua o un maggior rischio d'inondazioni, la rettificazione o l'intersezione dei corsi d'acqua).

Ragionevolmente si ritiene che il relativo potenziale impatto sia trascurabile.

## **2.6** Autorizzazione allo scarico in continuo delle acque di pioggia

Ad integrazione del capitolo 9 allo Studio Preliminare Ambientale datato 21.02.2023 allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA si propone quanto di seguito riportato:

Con Provvedimento Unico n. 7 del 25.05.2023 del Suape di Gonnosfanadiga, che ha recepito il parere rilasciato in data 18.04.2023 della Provincia del Sud Sardegna, alla società CI E CI DI

CONCAS ANTONIO E C. s.a.s. è stata rilasciata l'autorizzazione preliminare allo scarico ed all'installazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e dilavamento.

In occasione del procedimento, e come recepito in autorizzazione, si sono convenute rispetto al progetto originario, come illustrato al capitolo 9 dello SIA datato 21.02.2023, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni allo schema impiantistico:

- inserimento di una valvola a chiusura manuale, avente funzione di by-pass, da posizionare nel presso il pozzetto-grigliatura nella tubazione d'ingresso del refluo al dissabbiatore al fine di gestire le acque reflue non affinate in caso di mal funzionamento dell'impianto di trattamento e pertanto bypassarle in una vasca di accumulo da 5 mc per il suo successivo smaltimento come rifiuto liquido;
- sostituzione della vasca di recupero da 5 mc in progetto con una da 2 mc, da posizionarsi a valle dell'impianto di trattamento, avente sempre la funzione di raccogliere le acque depurate per poi riutilizzarle per l'attività di nebulizzazione durante le attività di frantumazione e vagliatura, nonché per inumidire i cumuli per evitare il sollevamento di polveri, e per scopi irrigui delle colture presenti e del verde.